



## Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Modifica del ....

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007<sup>1</sup> sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 71a cpv. 1 lett. b

<sup>1</sup> Le persone seguenti ricevono un permesso specifico relativo al loro statuto particolare:

- b il richiedente l'asilo per la durata della procedura d'asilo (permesso N) secondo l'articolo 42 LAsi, sempreché sia stato assegnato a un Cantone;

Art. 71b cpv. 3

<sup>3</sup> La carta di soggiorno non biometrica è rilasciata in formato carta di credito.

Art. 71e cpv. 4

<sup>4</sup> Per la carta di soggiorno biometrica, l'autorità di rilascio rileva due impronte del richiedente, prese a dita piatte dell'indice sinistro e dell'indice destro. In assenza di un indice, in caso di qualità insufficiente dell'impronta o di ferita al polpastrello è rilevata l'impronta del dito medio, dell'anulare o del pollice. Se il rilevamento delle impronte digitali di una mano non è possibile, sono rilevate le impronte di due dita dell'altra mano.

Art. 71g, rubrica

RS .....

<sup>1</sup> RS **142.201**

*Attualizzazione della carta di soggiorno**Art. 91d* Disposizione transitoria della modifica del 1° luglio 2019

<sup>1</sup> I Cantoni possono rilasciare carte di soggiorno non biometriche in forma cartacea fino al 31 dicembre 2020. Tali carte restano valide fino alla scadenza della loro durata di validità.

<sup>2</sup> Fino al 31 dicembre 2020 il Cantone può autorizzare il richiedente a fornire una fotografia per il rilascio di una carta di soggiorno in forma cartacea. L'autorità di rilascio verifica che la fotografia soddisfi i criteri di qualità richiesti. La SEM stabilisce i criteri che la fotografia deve soddisfare.

## II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

## III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2019.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

*Allegato*  
(cifra II)

### **Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

#### **1. Ordinanza del 24 ottobre 2007<sup>2</sup> sugli emolumenti LStr:**

*Art. 8 cpv. 1 lett. j e l nonché cpv. 3-9*

<sup>1</sup> Gli emolumenti cantonali massimi relativi ad autorizzazioni previste dal diritto degli stranieri ammontano a:

|                                                                                                                                                                                               | Fr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| j. per ogni modifica nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) che non richiede il rilascio di una nuova carta di soggiorno, in particolare per il cambiamento d'indirizzo | 40  |
| l. per la registrazione e il trattamento di qualsiasi altra modifica della carta di soggiorno nel SIMIC.                                                                                      | 40  |

<sup>3</sup> Gli emolumenti cantonali massimi relativi al rilevamento e alla registrazione dei dati ammontano a:

|                                                                                                                  | Fr. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| a. per il rilevamento e la registrazione dei dati biometrici per la carta di soggiorno biometrica                | 20  |
| b. per il rilevamento e la registrazione della fotografia e della firma per la carta di soggiorno non biometrica | 10  |

<sup>4</sup> Per i cittadini di uno Stato parte dell'ALC<sup>3</sup> o di uno Stato membro dell'AELS e per i lavoratori distaccati da un'impresa con sede in uno Stato membro dell'AELS o in uno Stato parte dell'ALC per un soggiorno in Svizzera di oltre 90 giorni lavorativi nell'arco di un anno civile gli emolumenti massimi ammontano a:

- a. 65 franchi in totale per la procedura di autorizzazione di cui al capoverso 1 lettera a, b, c o e, per l'allestimento e la produzione della carta di soggiorno di cui al capoverso 2 lettera b e per il rilevamento e la registrazione dei dati di cui al capoverso 3 lettera b.
- b. se dette persone allegano un'assicurazione del rilascio di un permesso (cpv. 1 lett. a), la competente autorità cantonale non riscuote alcun emolumento supplementare.
- c. per le persone nubili o celibi che non hanno compiuto 18 anni, 30 franchi in totale per le procedure di autorizzazione di cui al capoverso 1 lettere a-h, l e m, per l'allestimento e la produzione della carta di soggiorno di cui al capoverso 2 lettera b e per il rilevamento e la registrazione dei dati di cui al capoverso 3 lettera b.

<sup>2</sup> RS 142.209

<sup>3</sup> RS 0.142.112.681

verso 3 lettera b. Per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettere i e j l'emolumento totale massimo è di 20 franchi.

<sup>5</sup> Per i cittadini di uno Stato non parte dell'ALC né membro dell'AELS familiari di un cittadino di uno Stato parte dell'ALC o membro dell'AELS che hanno ottenuto un diritto di rimanere ai sensi dell'allegato I articolo 4 ALC o dell'allegato K appendice 1 articolo 4 della Convenzione AELS, gli emolumenti massimi ammontano a:

- a. 65 franchi in totale per la procedura di autorizzazione di cui al capoverso 1 lettere b o e, per l'allestimento e la produzione della carta di soggiorno di cui al capoverso 2 lettera a e per il rilevamento e la registrazione dei dati di cui al capoverso 3 lettera a.
- b. per le persone nubili o celibi che non hanno compiuto 18 anni, 30 franchi in totale per le prestazioni di cui alla lettera a. Per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettere i e j l'emolumento massimo è di 20 franchi.

<sup>6</sup> *Abrogato*

<sup>7</sup> *Abrogato*

<sup>8</sup> *Abrogato*

<sup>9</sup> Per le decisioni e le prestazioni comuni concernenti più di 12 persone si preleva un emolumento di gruppo. Esso ammonta al massimo a 12 emolumenti di cui ai capoversi 1, 4 e 5.

## **2. Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999<sup>4</sup> sull'asilo:**

### *Art. 30 rubrica e cpv. 1*

(art. 42 cpv. 1 e art. 98b cpv. 3 LAsi)

<sup>1</sup> Se il richiedente l'asilo può soggiornare presumibilmente in Svizzera fino alla conclusione della procedura, l'autorità cantonale gli rilascia un libretto N limitato a un anno al massimo e rinnovabile. Questo attesta unicamente il deposito della domanda d'asilo e vale nei confronti di tutte le autorità federali e cantionali come documento d'identità. Esso non autorizza a varcare la frontiera.

<sup>4</sup> RS 142.311